COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Provincia di Bologna

O R I G I N A L E

Registro Generale n. 171 del 14/06/2016

del Area 4 Servizi alla Persona

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE.

Lì, 14/06/2016

Il Responsabile
Area 4 Servizi alla Persona
Riccioni Alessandro

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 23/12/2016 al 07/01/2017.

Lì, 23/12/2016

L' Addetto alla Pubblicazione
Jacqueline Gattiani

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area 4 Servizi alla Persona NR. 62 DEL 14/06/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto N. 11 del 30.12.2015 - prot. n. 7845 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2016*;*

Rilevata l'esigenza di provvedere all'affidamento del servizio di pulizia della sede comunale vista la scadenza del precedente contratto in data 31/08/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Atteso che:

- L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Preso atto:

- dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, (affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede comunale);
- la spesa complessiva stimata è di Euro 7.200,00 annui (iva esclusa);

Ritenuto di procedere con l'affidamento diretto per un periodo di anni tre, previa consultazione di almeno 3 (tre) preventivi da acquisirsi da ditte locali, sia per tutelare il tessuto produttivo del nostro territorio, in forte sofferenza, sia per consentire tempestività d'intervento qualora insorga la necessità di pulizie straordinarie dovute a cause non prevedibili e preventivabili;

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista ai seguenti capitoli:

Cap./Art. 1231/101 denominato "SERVIZI IN APPALTO PULIZIA LOCALI" del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

   - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede comunale, per un importo di Euro 7.200,00 annui (iva esclusa);

   - la durata dell'affidamento è prevista in anni 3 (tre) con scadenza 31/08/2019;

   - l'acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;

   - per quanto riguarda le modalità organizzative del servizio le ditte dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nel precedente contratto, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, sia nella formulazione dei preventivi che nel successivo svolgimento dello stesso;

2. di dare atto che all'affidamento del servizio ed al conseguente impegno di spesa si provvederà con successivo atto formale nostro proprio, dopo attenta valutazione dei preventivi richiesti;

3. di dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Riccioni Alessandro;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
   – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile di Area

(Dott. Riccioni Alessandro)

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Provincia di Bologna

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale di Lizzano in Belvedere – Piazza Marconi, n. 6

fra

Il Comune di Lizzano in Belvedere, con sede in Piazza Marconi n. 6 - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE C.F. 01025300375 - Partita IVA - 00529241200, rappresentato da ……, nato a …….. il ……, in qualità di Responsabile della 4° Area "Servizi alla persona", il quale agisce esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lizzano in Belvedere, in esecuzione della determina n. del ……,

e

Il Sig. ……nato a …….. il …….., titolare della ditta …….. con sede in ……. – Via …….. – P.IVA ……..;

Art. 1) Oggetto dell'appalto

Il Comune di Lizzano in Belvedere disciplina con il presente contratto le modalità e le condizioni per lo svolgimento del servizio di pulizia della sede Comunale - posta in Lizzano in Belvedere Piazza Marconi n. 6.

Art. 2) Durata

Il presente contratto ha durata di ……. anni con decorrenza dal 01 settembre 2016 e scadenza al …….

Art. 3) Servizi di pulizia giornalieri e periodici

Il servizio oggetto del presente appalto si riferisce alla pulizia tre giornate la settimana dei locali, servizi, scale, accessi e qualsiasi altra pertinenza dell'immobile sede del Comune.

Il servizio di pulizia della sede comunale comprende in ognuna delle tre giornate di svolgimento:

- Lavaggio di tutti i locali e delle scale dell'intero edificio;
- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienico-sanitari;
- spolveratura delle scrivanie e delle attrezzature, compresi computers, stampanti, telefoni e svuotamento dei cestini;

Inoltre, una volta al mese:

- pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere, escluse le plafoniere aperte;
- pulizia esterna dei mobili;

Ogni quindici giorni:

- pulizia e disinfezione delle piastrelle di rivestimento dei bagni;

Tutti i giorni :

- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienico-sanitari esterni posti nello stabile della sede comunale a fianco dell'edicola.

Per quanto riguarda la **sala consiliare** la pulizia sarà effettuata prima

di ogni utilizzazione della stessa, e in ogni modo almeno una volta al mese.

Gli interventi di carattere periodico dovranno essere svolti con le frequenze preordinate e definite in un programma presentato dalla ditta e concordato con il responsabile del servizio. Gli interventi dovranno essere sempre effettuati in orario al di fuori della normale attività degli uffici.

Il servizio di pulizia e sanificazione include:

a. la fornitura delle attrezzature e degli utensili di lavoro;

b. la fornitura dei prodotti igienizzanti.

Restano a carico del comune le forniture di:

- carta igienica
- salviette per mani
- sapone per mani
- disgorgante.

Oltre alle pulizie ordinarie, giornaliere e periodiche, la ditta dovrà garantire:

a) pulizie a chiamata: (comprese nel prezzo del presente contratto), nel numero massimo di cinque all'anno. Si tratta di interventi da effettuare su superfici comprese nell'appalto, per eventi occasionali (cerimonie, manifestazioni varie, incontri istituzionali, ecc.), e consistono nello svolgimento in tutto o in parte delle attività ordinarie. La ditta dovrà essere avvisata con almeno tre giorni di preavviso.

b) pulizie straordinarie (non comprese nel prezzo dell'appalto): sono interventi per eventi imprevedibili o meno, che possono essere richiesti nei giorni feriali e festivi per esigenze occasionali sia su superfici comprese che non comprese nel capitolato e possono consistere nello svolgimento in tutto o in parte delle attività ordinarie nonché in tutte le altre attività necessarie a garantire l'igiene ed il decoro dei locali di

proprietà dell’amministrazione Comunale. Per questo tipo di pulizie viene applicata la tariffa oraria indicata nel successivo art. 4.

Il concessionario è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini e, in genere, dei rifiuti raccolti durante il servizio, che dovranno essere depositati nei rispettivi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Sarà cura della ditta appaltatrice raccogliere il materiale cartaceo all’interno di appositi sacchetti e trasferirli a propria cura negli appositi raccoglitori differenziati.

Art. 4) Corrispettivo

Per il servizio di pulizia da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente contratto alla ditta “……..” verrà corrisposta la somma mensile di 600,00 euro (iva esclusa). Per tutti i servizi di pulizia non compresi nel presente contratto verrà applicato un costo orario pari ad € 20,00 all’ora + IVA.

Art. 5) Modalità di esecuzione e orario

La pulizia dei locali dovrà essere eseguita di norma quando è terminato l’uso dei locali con fasce orarie che verranno concordate all'inizio dell'appalto con la ditta stessa. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio la ditta dovrà inviare al Responsabile del Servizio l'elenco degli orari nei quali verrà svolto il servizio di pulizia. E' vietato modificare la programmazione e i lavori di pulizia salvo accordi diversi con la committenza. Il Comune di Lizzano in Belvedere potrà chiedere variazione degli orari che verranno comunicati alla ditta preventivamente e la stessa dovrà adeguarsi senza nulla pretendere per dette modifiche. Nel corso dell’appalto, ogni variazione di orario non darà luogo al riconoscimento di compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a qualsiasi titolo.

Art. 6) Variazioni

Il Comune si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente la consistenza dei servizi richiesti, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del quinto del valore originario complessivo del contratto, in considerazione di mutate esigenze operative. In tal caso il corrispettivo contrattuale relativo sarà aumentato o decurtato in proporzione alla variazione previo accordo delle parti.

Art. 7) Obblighi dell'impresa nei confronti del personale.

Il Personale che verrà messo a disposizione dall'impresa dovrà essere in regola con le norme di igiene previste, in particolare l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dall'Ente appaltante data l'importanza dell'utenza che frequenta gli uffici del servizio.

L'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellini di riconoscimento come previsto dal contratto Nazione di Lavoro delle categorie, la ditta aggiudicataria dell'appalto è obbligata ad assumere il personale impegnato dalla ditta che attualmente ha in appalto il servizio.

L'impresa deve inoltre assicurare, nei confronti dei lavoratori, l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e precisamente la normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8) Elenco dei lavoratori.

Prima dell’assunzione del servizio, Il concessionario trasmetterà al Comune l’elenco del personale addetto abitualmente o in caso di supplenza ai servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere segnalate immediatamente per iscritto al Comune.

Art. 9) Obblighi del personale addetto al servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Impresa deve incaricare per il servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato e corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

Art. 10) Controlli periodici e verifiche sulla corretta esecuzione del servizio.

1. L’esecuzione del servizio di pulizia sarà sottoposto a verifiche e controlli da parte dell’amministrazione Comunale. I rappresentanti dell'amministrazione comunale possono in qualunque momento contestare la non corretta esecuzione del servizio.

2. Qualora, dalle verifiche, emergessero giudizi non positivi sull'operato dell'impresa, questi saranno oggetto di verifica, in contraddittorio con l'impresa, da parte del responsabile del Secondo Servizio o suo delegato entro il termine massimo di 10 giorni, comprensivi del termine di 5 giorni che l'impresa avrà a disposizione per presentare sue eventuali deduzioni.

3. In caso di inadempimento o deficienze di esecuzione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compenso, l'esecuzione

immediata o la ripetizione dei lavori, nonché ogni altra misura necessaria per il regolare andamento del servizio.

4. L'aggiudicatario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune. Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine assegnato sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno e fatta salva, in questi casi, la facoltà da parte dell'amministrazione di far svolgere il servizio ad altra impresa in danno dell'Appaltatore.

Art. 11) Conservazione dei locali.

Il concessionario è responsabile dei danni che dovesse arrecare ai mobili ed alle attrezzature e della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Art. 12) Segreto d’ufficio.

Il concessionario è tenuto, in solido con i propri dipendenti addetti, all’osservanza del segreto su quanto verrà a sua conoscenza per ragioni di servizio, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere.

Art. 13) Danni a persone o cose.

La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti.

Di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione comunale, l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione del danno o alla sostituzione delle parti o
oggetti danneggiati.

L'Accertamento del danno sarà effettuato dal responsabile del servizio in presenza dell'impresa, qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare a detto accertamento, il responsabile del servizio procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Art. 14) Penali - Risoluzione anticipata del contratto

1. L'appaltatore che non si attenga alle direttive impartite dall’amministrazione ed agli obblighi di cui al presente contratto può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale compresa tra € 50,00 e € 250,00.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali possono essere applicate, oltre che nei casi di cui all’articolo 10, anche nei casi di:

• ritardata consegna del servizio per fatto attribuibile all’impresa;

• mancato o inadeguato svolgimento delle pulizie, anche per un solo giorno;

• presenze di personale in misura minore di quanto previsto;

• condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge ed inosservanza dell’articolo 15 del corrente capitolato.

2. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. La penale verrà compensata con il primo pagamento successivo.

3. Qualora l'appaltatore incorra nell'applicazione di due penali nell'arco di dodici mesi, è in facoltà dell'amministrazione richiedere la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dalla interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro appaltatore.

4. La risoluzione anticipata del contratto è disposta, di diritto, qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

6. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore è comunque tenuto a prestare il servizio per il tempo strettamente

necessario allo svolgimento del procedimento di gara per affidare il servizio ad altro fornitore.

7. Nessuna forma di risarcimento del danno è riconosciuta all'appaltatore in caso di risoluzione anticipata del contratto avvenuta nel periodo di prova.

Art. 15) Assicurazione.

L'impresa dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà comunale (responsabilità civile verso terzi). Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'affidamento dei lavori.

Art. 16) Risoluzione del contratto.

Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, contrattuali (nazionali e provinciali), l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere. L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione Comunale al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali (mancata esecuzione rilevata più di tre volte - mancata attestazione di regolare esecuzione);

b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;

c) Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio oggetto della presente gara;

d) variazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale per l'effettuazione del servizio;

e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolgerà il servizio.

Art. 17) Divieto di subappalto.

E' vietato cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto.

Per Il Comune di Lizzano in Belvedere _____

Per la ditta ……. _____